CODICE DEL CONSUMO

# Art. 127-sexies cod. cons.

## Informazioni sull'obbligo di riparazione

Il fabbricante o, se del caso, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore mettono a disposizione gratuitamente, almeno per l'intera durata dell'obbligo di riparazione di cui all'articolo 127-quinquies, le informazioni sui loro servizi di riparazione in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile.

Versione in vigore dal 22 ottobre 2026, tuttora in vigore · versione 54

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Codice del consumo |
| Estremi | Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 |
| Parte | IV — Sicurezza e qualità |
| Titolo | II-bis — Della riparazione dei benii |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2005 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-del-consumo/art-127-sexies-informazioni-sull-obbligo-di-riparazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it